

POLO DELLE SCIENZE UMANE E SOCIALI  
Università degli Studi di Napoli Federico II

---

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL  
POLO DELLE SCIENZE UMANE E SOCIALI**

## **Art. 1**

### **Composizione**

1. Il Consiglio del Polo delle Scienze Umane e Sociali è composto secondo il dettato dell'art. 62\* dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

(\*) v. art 62 Statuto Ateneo

## **Art. 2**

### **Convocazione del Consiglio**

1. Le adunanze del Consiglio del Polo sono convocate e presiedute dal Presidente.
2. Le adunanze si svolgono almeno sei volte all'anno presso la sede del Polo, salva diversa determinazione motivata dal Presidente.
3. Quando lo richieda un terzo dei Consiglieri, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai dieci giorni.
4. La convocazione delle adunanze avviene con avviso scritto, mediante lettera raccomandata o telefax inviati presso la struttura cui ciascun Consigliere afferisce. L'avviso reca l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, se diverso dalla sede del Polo; reca altresì gli argomenti all'ordine del giorno. E' notificato almeno tre giorni prima dell'adunanza. Tale termine è ridotto a ventiquattro ore nei casi d'urgenza.

## **Art. 3**

### **Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'organizzazione dei lavori del Consiglio. Sostituisce il Presidente in casi di assenza e di impedimento.

## **Art. 4**

### **Adunanze e deliberazioni**

1. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti, e se non sono adottate dalla maggioranza dei Consiglieri che partecipano alla votazione.
2. La deliberazione dei regolamenti e di atti normativi non è valida se non avviene a maggioranza dei componenti.
3. Decorsi trenta minuti dall'ora stabilita con l'avviso di convocazione senza che l'adunanza sia validamente costituita, il Presidente dichiara deserta la seduta. In tal caso, il Presidente stabilisce una seconda adunanza, sul medesimo ordine del giorno, da tenersi entro dieci giorni da quella andata deserta. L'adunanza in seconda convocazione è valida se è presente almeno un terzo dei componenti.
4. I Consiglieri non possono prendere parte a deliberazioni che li riguardino o che riguardino loro parenti o affini entro il quarto grado.
5. Il Presidente può richiedere a dipendenti dell'Amministrazione universitaria di partecipare alle adunanze del Consiglio per fornire ad esso informazioni e documentazioni.

## **Art. 5**

### **Modi di votazione**

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, per alzata di mano.
2. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone o quando ne venga fatta richiesta da un quinto dei componenti il Consiglio.
3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi mediante schede vidimate dal Presidente. Il Presidente nomina due scrutatori che assistono alle operazioni al fine di assicurarne la regolarità. terminate le operazioni di voto, gli scrutatori procedono immediatamente allo spoglio. Il risultato è proclamato dal Presidente. Dopo la proclamazione, il Presidente cura la distribuzione delle schede.
4. Quando il Consiglio debba procedere all'elezione di persone, si intendono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito ugual numero di voti, si procede al ballottaggio tra essi. In caso di ulteriore parità, si intende eletto il più anziano nel ruolo.
5. Qualora si verificano irregolarità, il Presidente, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

## **Art. 6**

### **Attribuzioni del Segretario nelle adunanze del Consiglio**

1. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale, che deve contenere le deliberazioni e gli atti del Consiglio; ne dà lettura; forma, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei Consiglieri iscritti a parlare; tiene nota delle deliberazioni; procede agli appelli; collabora con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto.

## **Art. 7**

### **Pareri dei responsabili dei servizi e del Direttore del Polo**

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio è espresso parere in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile del servizio competente. Qualora l'approvazione della proposta comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, è espresso parere sulla regolarità contabile del responsabile di ragioneria.
2. In mancanza di responsabili dei servizi specificamente assegnati al Polo, il parere è espresso dal Direttore del Polo.
3. I pareri sono allegati alla deliberazione.
4. Per gli atti di indirizzo non è prescritto parere.